

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono
fax
e-mail
Web Site

+41 (0) 91 966 43 42
+41 (0) 91 968 10 27
cancelleria@muzzano.ch
www.muzzano.ch

Ris. Municipale

4721 del 27.04.2015

Municipio
6933 Muzzano

Funzionario
e-mail
Data

Daniele Mazzali
Segretario@muzzano.ch
28/04/15

Ordinanza municipale concernente la lotta alla zanzara tigre

Il Municipio di Muzzano

Richiamati i disposti degli articoli 107 let. b) e 192 LOC nonché dell'articolo 95 bis del regolamento comunale.

o r d i n a :

Art. 1 - Scopo

La presente ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

Art. 2 - Principio

¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

² In particolare esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e private ed emana le disposizioni concernenti i trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e spese dei privati.

Art. 3 - Obblighi

I privati, proprietari ed inquilini, dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) svuotare settimanalmente i bidoni o chiuderli ermeticamente;
- c) svuotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, copertoni, ecc.);
- d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- e) colmare con sabbia o altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;

Art. 4 - Ordini del Municipio

¹ Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali, interviene d'ufficio o su segnalazione al fine di garantire l'applicazione della presente ordinanza.

² Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

Art. 5 - Inadempienze

In caso di inadempienza agli obblighi descritti all'art. 3 della presente ordinanza o ad altre disposizioni o ordini del Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente, anche all'interno di proprietà private, ad eseguire trattamenti ed a svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante. I relativi costi potranno essere addebitati ai privati interessati.

Art. 6 - Sanzioni

¹ Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.00 a Fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

² È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 7 - Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

² Essa è pubblicata all'albo comunale a partire dal 29 aprile 2015 per i 30 giorni successivi.

³ Eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Daniele Brugnoli



Il Segretario
Daniele Mazzali